

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO “IL BAULE DEI BALOCCHI” SITO NELL’EDIFICIO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MORIMONDO – PERIODO 01.09.2021 – 31.07.2024.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda la progettazione, l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione del servizio asilo comunale, per bambini dai sei mesi ai tre anni, con ricettività complessiva pari a n.18 posti estensibili a 21 secondo la normativa regionale, sito in P.zza Sant’Alberto 11, così come rappresentata nella planimetria di scala 1:100 conservata agli atti.

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale ma in nome proprio e a proprio rischio:

- la gestione educativa
- la gestione ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio
- la gestione amministrativa in ordine all’elaborazione delle graduatorie annuali di iscrizione
- l’introito, a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione, nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare cura all’ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l’educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione del servizio è di anni 3 (tre) a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.

La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d. lgs 50/2016 si riserva fin da ora la possibilità di dare avvio al servizio anche in pendenza di sottoscrizione del contratto di concessione, in caso di urgenza derivante dall’esigenza di garantire il regolare svolgimento del servizio, a tutela dei bisogni educativi dei minori e quelli di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è la retta mensile per utente con frequenza a tempo pieno lungo (cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16,30) pari ad €. 600.00.

Ne consegue che l’importo presunto del contratto ammonta ad €. 356.400,00 così calcolato: prezzo a base di gara per utente con frequenza a tempo pieno €. 600,00= x 18 utenti x 11 mesi x anni 3;

Il valore della concessione è stato determinato considerando che i costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, previsti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a 0,00 in quanto la stazione appaltante non risulta essere nella disponibilità giuridica dei luoghi di svolgimento del servizio, che vengono affidati in concessione all’aggiudicatario.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi si intende esclusa per il primo anno di durata di concessione mentre, a partire dal secondo anno, il costo del servizio potrà essere rivalutato sulla base della congiunta analisi, effettuata da concedente e concessionario, di dati oggettivi, quali il costo del lavoro riferito al CCNL di riferimento del concessionario, l’andamento inflattivo su costi e tariffe, nuove norme o regolamenti, eventuali possibilità di finanziamenti (es. Misura regionale Nidi Gratis)

ART. 6 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE COMUNALE

L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario, per tutta la durata della concessione, i locali del nido d'infanzia dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.

L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

Il Concessionario avrà l'obbligo della manutenzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Le utenze, con esclusione di quelle telefoniche, dovranno essere intestate al concessionario.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario.

Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso il Settore Tecnico del Comune.

E' obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali, previa prenotazione al competente ufficio comunale (ufficio servizi sociali 0294961941/6). Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale (o suo procuratore con delega) o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA/Albo/Registro a da un soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dall'operatore economico concorrente.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 7 - FUNZIONAMENTO ED ORARI

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per 47 settimane di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale. Gli orari minimi di apertura saranno dalle 7,30 alle 16,30.

Il concessionario dovrà prevedere la possibilità di frequenze part-time. Il costo dei part-time sarà parametrato all'offerta a base d'asta con una diminuzione percentuale, così come stabilito dalle linee guida generali determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di agosto;
- nelle festività del calendario
- nella giornata del Patrono, da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - PERSONALE

Il concessionario provvede al servizio di cui alla presente concessione con proprio personale. Detto personale dovrà essere idoneo al lavoro assegnato per qualificazione professionale, dovrà essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa nazionale e regionale per lo svolgimento dei servizi educativi nei nidi d'infanzia e in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore.

Più precisamente il personale educativo incaricato dell'espletamento del servizio, a carico del concessionario, è individuato nelle seguenti figure professionali:

a) RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Questa figura dovrà avere un'esperienza almeno quinquennale in ruoli analoghi, svolgere attività di coordinamento generale e di garante della coerenza progettuale. In particolare è il referente dei rapporti contrattuali con il Comune.

b) COORDINATORE PEDAGOGICO che dovrà essere anche il referente per l'Amministrazione Comunale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni (DGR 20588 e Circolare 11 del 18/10/2005, norme per l'accreditamento dei servizi) deve essere prevista una figura interna all'organico di Coordinatore dell'Asilo Nido.

Titolo specifico è la laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, sociologiche e di servizio sociale. In alternativa è ritenuto valido il titolo di operatore socio-educativo in servizio con esperienza di almeno 5 anni, ovvero i seguenti titoli di studio: diploma di maturità magistrale, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di primo grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile, operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia, vigilatrice d'infanzia.

In merito all'esperienza quinquennale in servizio si precisa che dovrà essere maturata o in un nido/micronido o in servizio analogo. L'esperienza in servizio deve essere documentata da certificati di servizio rilasciati dai datori di lavoro presso cui si è operato.

Il coordinatore ha un ruolo polifunzionale ed, in particolare:

- 1) collabora con gli educatori per la realizzazione del progetto Educativo
- 2) gestisce il personale specifico del servizio, relativamente agli aspetti organizzativi (ferie, turni e orari) e di gestione (controllo elenco presenze del personale e dei bambini, controllo delle risorse materiali ed economiche in dotazione, ecc...)
- 3) raccoglie le domande di iscrizione ed elabora, in collaborazione con gli uffici comunali, le graduatorie di ingresso secondo quanto stabilito dal regolamento del servizio;
- 4) è il referente dei genitori per tutte le informazioni, richieste e segnalazioni inerenti il servizio:
- 5) è responsabile, insieme a tutto il personale, dell'utilizzo e del buon mantenimento del materiale e degli strumenti in dotazione al servizio;
- 7) collabora con i servizi comunali e con la neuropsichiatria infantile qualora nella struttura fossero iscritti bambini con disabilità
- 8) organizza un open day all'anno, per promuovere il servizio.
- 9) partecipa a percorsi di formazione per almeno 50 ore annue.

Infine, ai sensi della DGR 20588/2005 il coordinatore può avere funzioni "operative".

c) PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo del nido deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente per lo svolgimento del servizio educativo dei nidi.

Il rapporto educatore/bambino, secondo la normativa vigente, è pari a 1:5 per i bambini fino a 12 mesi e di 1:7 per i bambini dai 12 ai 36 mesi. Tale rapporto va mantenuto per tutto l'orario di apertura del Nido.

In particolare il personale educativo svolge le seguenti attività:

- 1) realizza le attività previste per l'attuazione del Progetto Educativo, curando l'organizzazione dei tempi della giornata e degli spazi a disposizione, nella prospettiva di favorire lo sviluppo di ogni singolo bambino in relazione all'età e al percorso personale;
 - 2) cura la somministrazione dei pasti, l'igiene personale ed il riposto dei bambini, nel rispetto dei loro ritmi e bisogni psicologici e fisiologici, vigilando altresì sulla loro sicurezza.
- c) stabilisce corretti rapporti con le famiglie, garantendo e sostenendo il rapporto genitore – educatore -bambino, attraverso scambi di informazioni sull'esperienza del figlio e ne valorizza i momenti di vita quotidiana, con colloqui individuali e riunioni;
- d) partecipa a percorsi di formazione per almeno 20 ore annue.

d) PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI:

Il personale addetto ai servizi è responsabile dell'igiene dei locali dell'asilo nido e deve assicurare un ambiente confortevole, collabora con il servizio refezione e nei momenti di riposo dei bambini.

Nel progetto di organizzazione deve essere prevista la presenza di personale ausiliario in misura sufficiente per assicurare i servizi ausiliari della struttura, garantendo il rispetto dei rapporti richiesti dalla normativa vigente. (DGR 20588/2005 e DGR 20943/2005)

Non è autorizzato lo scambio delle funzioni tra il personale educativo, quello ausiliario e quello amministrativo.

Il concessionario si impegna ad osservare e fare osservare a tutti i propri collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3.

Il personale è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione degli obblighi sopra elencati, contesterà per iscritto alla ditta concessionaria il fatto, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'amministrazione potrà procedere con la risoluzione del contratto.

ART. 9 – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il Concessionario si impegna, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai bambini. Al fine di salvaguardare il rapporto fiduciario instauratosi tra l'operatore e l'utente nonché al fine di garantire la posizione lavorativa dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore subentrante, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, **è obbligato ad assumere prioritariamente il personale dipendente dell'appaltatore uscente e impiegato dallo stesso per lo svolgimento del servizio**, per il periodo di durata dell'appalto, purché ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa. L'appaltatore subentrante è obbligato ad applicare nei confronti di tali dipendenti condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL del settore di riferimento (con un monte ore adeguato a quanto richiesto dalla stazione appaltante) vedi allegato A. Prima dell'inizio del servizio il Concessionario invierà all'Amministrazione l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore.

In caso di assenza del personale educativo, il concessionario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo. In tal caso, il Concessionario è tenuto a documentare all'Amministrazione, contemporaneamente all'avvio al servizio del nuovo operatore, i relativi dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti dal medesimo.

L'Amministrazione ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto, gradimento da parte dell'utenza e, comunque, non risulti idoneo a perseguire le modalità previste dal progetto educativo.

Il concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione.

Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori.

Art. 10 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario si impegna a far partecipare tutto il personale impiegato con funzioni educative a corsi di aggiornamento/formazione per un monte ore di 20 annue pro capite, senza oneri per l'Amministrazione Comunale. Al coordinatore dovranno essere garantite minimo 50 ore annue di formazione.

Il concessionario dovrà presentare annualmente il programma formativo, indicando contenuti, durata, monte ore, agenzia formativa, elenco del personale interessato.

ART. 11 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il personale utilizzato dal concessionario per le attività educative deve essere regolarmente iscritto a libro paga. E' ammesso l'utilizzo di forme di lavoro flessibile, previste dall'ordinamento vigente, a condizione che venga specificato nell'atto di offerta.

Il comune potrà richiedere all'impresa concessionaria in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione di tutti gli obblighi di legge.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento del contratto. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento della concessione all'impresa che segue nella graduatoria.

Il Comune di Morimondo è inoltre sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.

Per tutto il personale viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi e la dotazione di apposita assicurazione contro gli infortuni.

Il concessionario contrarrà inoltre, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivati agli utenti da comportamenti anche omissivi del proprio personale durante l'intera permanenza nella struttura asilo nido, con copertura di almeno € 1.000.000,00.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e s.m. ed i..

In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Al fine di garantire continuità nelle prestazioni ed in particolare assicurare la presenza continuativa del medesimo personale, il concessionario si impegna ad assorbire ed impiegare prioritariamente nell'espletamento del servizio previsto dal presente capitolato, qualora disponibile, il personale già adibito quale socio lavoratore o dipendente del precedente concessionario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario (vedi parere AVCP del 18.7.2013)

ART. 12- CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

La scelta del concessionario sarà effettuata mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 164 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.), sulla base dei criteri e parametri di valutazione e relativi punteggi, meglio specificati nel bando di gara, previsti per la capacità tecnica ed economica.

ART. 13 - OBBLIGO DELLE PARTI

Oneri a carico dell'Amministrazione comunale concedente:

1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come da apposito inventario, per l'attività di nido d'infanzia;
2. le coperture assicurative dell'immobile da incendio;
3. le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
4. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi e il taglio del verde.
5. il rimborso dei costi sostenuti per le utenze con esclusione della linea telefonica.

Oneri a carico del concessionario:

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In particolare provvede a garantire:

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
2. l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
4. la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi e del materiale messo a disposizione;
6. la manutenzione ordinaria degli immobili
7. il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
8. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
9. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti ai servizi;
10. rientrano nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, formazione e aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale e i servizi sociali ed educativi del territorio;
11. la gestione e introito delle rette mensili;
12. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
13. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
14. Il concessionario dovrà dotarsi di una utenza telefonica al fine di consentire il contatto delle famiglie con il nido, con relative spese a proprio carico.

ART. 14 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI

La produzione dei pasti, intesi come piccola colazione mattutina, pranzo e merenda per gli utenti dell'asilo nido, avviene ad opera del concessionario.

Il costo della refezione rimane a carico del concessionario.

Il servizio prevede la preparazione dei pasti (comprese eventuali diete speciali o etico-religiose) con trasporto da centri di cottura, la fornitura delle merende a metà mattina e pomeridiane per i bambini frequentanti l'asilo nido comunale.

ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA

Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l'Amministrazione comunale comunicherà l'avvenuta concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessione. La polizza dovrà coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare all'Amministrazione Comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione

ART. 16 - PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario si impegna ad osservare tutte le disposizioni contenute nel D.lgs 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore in materia di tutela dei lavoratori.

Ai sensi del D.lgs 81/2008 le parti procederanno alla sottoscrizione del DUVRI con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 17 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà essere dotato di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, con scadenza semestrale, al Comune, che potrà chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati.

L'Amministrazione si riserva, comunque, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Binasco o ad altro personale da esso delegato.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

ART. 18- SANZIONI

Quando nella prestazione del servizio vengano rilevate mancanze, i competenti uffici del Comune di Morimondo procedono alla segnalazione diretta e formale al responsabile del Concessionario, che potrà presentare una controdeduzione scritta entro dieci giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni accertate, il Comune addebiterà al concessionario sanzioni pecuniarie differenziate in ragione della gravità:

€ 500,00 per disservizi di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza (impiego di personale non sufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio o utilizzo di personale non in regola con quanto disposto dal presente bando di gara).

€ 500,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard;

€ 500,00 per inadempimenti nei compiti assegnati al coordinatore;

€ 1.000,00 per il mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio;

€ 2.000,00 in caso di avvio annuale posticipato per cause imputabili al concessionario, per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai tre giorni;

€ 2.500,00 in caso di infrazioni gravi commesse dal personale del concessionario dolosamente o da cui possano derivare danni agli utenti dei servizi.

ART. 19 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà secondo quanto stabilito nel D.Lgs 50/2016. L'operatore economico aggiudicatario dovrà, all'atto della stipula del contratto, comprovare tutti i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge.

Qualsiasi spesa inerente al presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'aggiudicatario.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà ricorrere alla risoluzione del contratto nei casi di gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffide formali da parte del Comune;

Il Comune, a norma dell'art. n.1456 c.c., si avvarrà della clausola risolutiva espressa, in caso di non osservanza da parte dell'aggiudicatario dell'art. 4 del capitolato speciale.

ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicatario dovrà versare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016, in fase di stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria, che verrà stabilita nella misura del 10% dell'importo netto della somma del contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto attribuibile all'aggiudicatario per inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Tale documento, che dovrà essere intestato al Comune di Morimondo, potrà essere una fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, prelevandone l'importo sul canone d'appalto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

Qualora l'aggiudicatario dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale a titolo penale. All'aggiudicatario stesso verrà inoltre addebitata la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri, a titolo di risarcimento danni.

ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'Amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare. I dati raccolti potranno essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare dei dati è la stazione appaltante.

ART. 24 - DISPOSIZIONE FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.